

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

FINALE
A5-0456/2001

19 dicembre 2001

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Sesto Programma comunitario di azione in materia di ambiente (11076/1/2001 – C5-0434/2001 – 2001/0029(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Riitta Myller

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo
nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato
CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	5
MOTIVAZIONE	14

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 31 maggio 2001 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Sesto Programma comunitario di azione in materia di ambiente (COM(2001) 31 – 2001/0029(COD)).

Nella seduta del 3 ottobre 2001 la Presidente del Parlamento europeo ha comunicato che la posizione comune era stata ricevuta e deferita alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito (11076/1/2001 - C5-0434/2001).

Nella riunione del 4 aprile 2000 la commissione aveva nominato relatrice Riitta Myller.

Nelle riunioni del 21 novembre, 4 dicembre e 18 dicembre 2001 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di decisione con 46 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Guido Sacconi (vicepresidente), Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (vicepresidente), Riitta Myller (relatrice), María del Pilar Ayuso González, Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowie, John Bowis, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Véronique De Keyser (in sostituzione di Torben Lund), Avril Doyle, Carlo Fatuzzo (in sostituzione di Marialiese Flemming), Anne Ferreira, Francesco Fiori (in sostituzione di Antonios Trakatellis), Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Jutta D. Haug (in sostituzione di Béatrice Patrie), Roger Helmer (in sostituzione di Per-Arne Arvidsson), Mary Honeyball (in sostituzione di Catherine Stihler), Anneli Hulthén, Marie Anne Isler Béguin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Christa Kläß), Eija-Riitta Anneli Korhola, Hans Kronberger, Bernd Lange, Paul A.A.J.G. Lannoye (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Jorge Moreira da Silva, Rosemarie Müller, Karl Erik Olsson, Mihail Papayannakis, Marit Paulsen, Encarnación Redondo Jiménez (in sostituzione di Peter Liese), Dagmar Roth-Behrendt, Giacomo Santini, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (in sostituzione di Emilia Franziska Müller), María Sornosa Martínez, Bart Staes (in sostituzione di Patricia McKenna), Charles Tannock (in sostituzione di Giuseppe Nisticò), Nicole Thomas-Mauro, Roseline Vachetta, Kathleen Van Brempt (in sostituzione di Joaquim Vairinhos) e Phillip Whitehead.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 19 dicembre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la raccomandazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Sesto Programma comunitario di azione in materia di ambiente (11076/1/2001 – C5-0434/2001 – 2001/0029(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (11076/1/2001 – C5-0434/2001),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2001) 31²),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0456/2001),
1. modifica come segue la sua posizione comune;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio e alla Commissione.

¹ Testi approvati del 31.5.2001, punto 5.

² GU C 154 del 29 maggio 2001, pag. 218.

Emendamento 1
Articolo 2, paragrafo 1

1. Il programma costituisce il quadro della politica ambientale comunitaria nell'arco di tempo da esso coperto allo scopo di assicurare un livello elevato di protezione, tenendo conto del principio di sussidiarietà e della diversità di situazioni nelle varie regioni della Comunità, e di sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica. Esso è fondato segnatamente sul principio "chi inquina paga", sul principio di precauzione, sull'azione preventiva e sul principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte.

1. Il programma costituisce il quadro della politica ambientale comunitaria nell'arco di tempo da esso coperto allo scopo di assicurare un livello elevato di protezione, tenendo conto del principio di sussidiarietà e della diversità di situazioni nelle varie regioni della Comunità, e di sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica. Esso è fondato segnatamente sul principio "chi inquina paga", sul principio di precauzione, sull'azione preventiva e sul principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte, ***nonché sul principio di sostituzione.***

Motivazione

Reintroduce l'idea dell'emendamento 44 della prima lettura.

Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 1, comma 2

Il programma ***promuove sistematicamente lo sviluppo sostenibile e*** contribuisce ***alla strategia europea per lo sviluppo sostenibile***, fissando fra l'altro per essa priorità ambientali.

Il programma ***rappresenta la dimensione ambientale più importante della Strategia europea per lo sviluppo sostenibile e*** contribuisce ***all'integrazione dell'ambiente in tutte le politiche comunitarie***, fissando fra l'altro per essa priorità ambientali.

Motivazione

Reintroduce alcune parti dell'emendamento 25 della prima lettura.

Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 4

- a garantire una migliore efficienza delle

- a garantire una migliore efficienza delle

risorse e una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti dissociando pertanto l'impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica e a **determinare il passaggio a modelli di produzione e di consumo più sostenibili per un significativo aumento dell'efficienza delle risorse.**

risorse e una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti **ai fini del passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili**, dissociando pertanto l'impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica, e a **garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente.**

Motivazione

Il presente emendamento si basa sulla prima parte dell'emendamento 37, approvato in prima lettura, e mira ad applicare il concetto di "efficienza delle risorse" alle risorse rinnovabili e non rinnovabili.

Emendamento 4

Articolo 2, paragrafo 3, trattino –1 bis

- sviluppo di iniziative europee destinate a sensibilizzare i cittadini e le autorità locali;

Motivazione

Il presente emendamento reintroduce l'emendamento 92 approvato in prima lettura. Si fa riferimento alla campagna "Carefree day" e ad altre misure indirizzate a cittadini, autorità locali e media ai fini della loro partecipazione agli obiettivi ambientali.

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo 2, trattino 4 bis (nuovo)

- adottare misure volte a combattere il crimine ambientale.

Motivazione

Il presente emendamento reintroduce il riferimento alla normativa comunitaria relativa al crimine ambientale, soppresso dal Consiglio ambiente nella posizione comune.

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 3, alinea

Proseguire le iniziative per integrare le disposizioni in materia di protezione

Proseguire le iniziative per integrare le disposizioni in materia di protezione

dell'ambiente nell'elaborazione, nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie nei vari settori. Proseguire le iniziative in vari settori, compreso l'esame di obiettivi, traguardi, scadenze e indicatori ambientali ad essi specifici. A tal fine è necessario:

dell'ambiente nell'elaborazione, nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie nei vari settori. Proseguire le iniziative in vari settori, **in particolare i trasporti, l'energia, l'industria, l'agricoltura e la pesca**, compreso l'esame di obiettivi, traguardi, scadenze e indicatori ambientali ad essi specifici. A tal fine è necessario:

Motivazione

Reintroduce alcune parti dell'emendamento 45 della prima lettura.

Emendamento 7

Articolo 3, paragrafo 4, trattino 1

- **incoraggiare la riforma dei sussidi con notevoli impatti ambientali negativi e incompatibili con lo sviluppo sostenibile;**

- **istituire un inventario di sussidi negativi dal punto di vista ambientale entro il 2002 e eliminare, entro il 2005, i sussidi con significativo impatto negativo sull'ambiente;**

Motivazione

Reintroduce alcune parti dell'emendamento 263 della prima lettura, compreso un calendario per l'eliminazione dei sussidi con impatto negativo sull'ambiente.

Emendamento 8

Articolo 3, paragrafo 4, trattino 3

- promuovere il ricorso a provvedimenti fiscali quali le imposte e gli incentivi ambientali;

- promuovere **e realizzare** il ricorso a provvedimenti fiscali quali le imposte e gli incentivi ambientali;

Motivazione

Reintroduce alcune parti dell'emendamento 75 della prima lettura.

Emendamento 9

Articolo 3, paragrafo 5, trattino 6

- **incentivare** gli impegni o gli accordi volontari **per conseguire** chiari obiettivi

- **assicurarsi che** gli impegni o gli accordi volontari **perseguano** chiari obiettivi

ambientali, compresa la definizione di procedure in caso di inosservanza.

ambientali e si basino su un quadro giuridico che conferisca al Consiglio e al Parlamento europeo il diritto di partecipare e di adottare obiettivi, assicurati l'accesso e la partecipazione del pubblico e comporti efficaci meccanismi di monitoraggio, compresa la definizione di procedure in caso di inosservanza;

- incentivare gli impegni o gli accordi volontari nei casi in cui si cerca di accelerare l'adozione di una nuova normativa o l'introduzione di nuovi metodi di fabbricazione più ecologici;

Motivazione

Il presente emendamento riprende gli elementi positivi della posizione comune reintroducendo al contempo altri aspetti di cui agli emendamenti 265 e 286 della prima lettura. Esso va oltre l'emendamento 6 del relatore, poiché è fondamentale precisare il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nello sviluppo di accordi comunitari volontari.

Emendamento 10

Articolo 3, paragrafo 7, trattino 2

– rivolgersi alla Banca europea per gli investimenti affinché rafforzi l'integrazione degli obiettivi e delle considerazioni ambientali nelle sue attività di finanziamento, segnatamente per sostenere uno sviluppo sostenibile nei paesi candidati;

– esigere che la Banca europea per gli investimenti metta a punto severi criteri che consentano di tener conto, nelle sue attività di finanziamento, degli obiettivi globali del presente programma d'azione, nonché della normativa in materia di ambiente, subordinando l'erogazione dei prestiti al rispetto delle norme ambientali, segnatamente per sostenere uno sviluppo sostenibile nei paesi candidati;

Motivazione

L'emendamento ripresenta l'emendamento 266 approvato in prima lettura.

Emendamento 11

Articolo 3, paragrafo 8, trattino 1

- legiferare in materia di responsabilità ambientale

- presentare alla Commissione, al più tardi all'inizio del 2002, una proposta per una legislazione sui danni ambientali,

Motivazione

Reintroduce alcune parti dell'emendamento 288 della prima lettura. L'emendamento è conforme alla strategia di sviluppo sostenibile della UE.

Emendamento 12 Articolo 4, paragrafo 1

1. Le azioni di cui agli articoli da 5 a 8 includono l'elaborazione di strategie tematiche e la valutazione delle strategie esistenti per problemi ambientali prioritari che richiedono un approccio di ampia portata. Tali strategie dovrebbero ***includere una descrizione delle proposte necessarie per realizzare gli obiettivi fissati dal programma, nonché delle procedure previste per la loro adozione. Esse dovrebbero, se del caso, assumere la forma di una decisione.***

1. Le azioni di cui agli articoli da 5 a 8 includono l'elaborazione di strategie tematiche e la valutazione delle strategie esistenti per problemi ambientali prioritari che richiedono un approccio di ampia portata. Tali strategie dovrebbero ***assumere la forma di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio da elaborare in conformità delle procedure di cui agli articoli 174 e 175 del trattato.***

Motivazione

Reintroduce l'idea degli emendamenti 264 e 20 della prima lettura. Il Parlamento e il Consiglio devono partecipare al processo di fissare gli obiettivi e identificare i mezzi di azione necessari per i settori prioritari specifici di interesse.

Emendamento 13 Articolo 4, paragrafo 4

4. Le strategie tematiche dovrebbero essere pronte per l'attuazione al più tardi ***5 anni*** dopo l'adozione del programma.

4. Le strategie tematiche dovrebbero essere pronte per l'attuazione al più tardi ***3 anni*** dopo l'adozione del programma.
L'attuazione delle strategie tematiche è inclusa nella relazione intermedia nella quale la Commissione valuta i progressi compiuti nell'attuazione del programma.

Motivazione

Per consentire una valutazione delle strategie tematiche nella relazione intermedia, esse devono essere pronte per l'attuazione entro tre anni dall'adozione del programma.

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 5

5. La Commissione riferisce **regolarmente** al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'elaborazione e attuazione delle strategie e all'efficacia delle medesime.

5. La Commissione riferisce **ogni anno** al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'elaborazione e attuazione delle strategie e all'efficacia delle medesime.

Motivazione

E' necessaria una relazione annuale per consentire un'efficace partecipazione del Parlamento europeo e del Consiglio nella valutazione dello sviluppo, dell'attuazione e dell'efficacia delle strategie.

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 1, trattino 3

- porre la Comunità in una posizione credibile per sostenere la necessità di un accordo internazionale riguardante obiettivi di riduzione più rigorosi per il secondo periodo di adempimento previsto dal protocollo di Kyoto. Tale accordo dovrebbe mirare a una riduzione significativa delle emissioni e tener conto della necessità di avviarsi verso una distribuzione equa a livello mondiale delle emissioni dei gas ad effetto serra.

- porre la Comunità in una posizione credibile per sostenere la necessità di un accordo internazionale riguardante obiettivi di riduzione più rigorosi per il secondo periodo di adempimento previsto dal protocollo di Kyoto. Tale accordo dovrebbe mirare a una riduzione significativa **(dell'1% annuo entro il 2020 rispetto ai valori del 1990)** delle emissioni e tener conto della necessità di avviarsi verso una distribuzione equa a livello mondiale delle emissioni dei gas ad effetto serra.

Motivazione

L'emendamento riprende lo spirito degli obiettivi e degli scadenziari degli emendamenti 104 e 108 in prima lettura, ma cerca di trovare un compromesso con il Consiglio utilizzando i dati contenuti nella Strategia comunitaria di sviluppo sostenibile e inserendoli in un testo legislativo.

Emendamento 16
Articolo 5, paragrafo 2, punto ii), lettera d)

d) introducendo incentivi per aumentare la cogenerazione e adottando misure dirette a

d) introducendo incentivi per aumentare la cogenerazione e adottando misure dirette a

duplicare la quota globale della cogenerazione nell'insieme della Comunità fino a raggiungere il 18% della produzione globale lorda di elettricità;

duplicare la quota globale della cogenerazione nell'insieme della Comunità fino a raggiungere il 18% della produzione globale lorda di elettricità **entro il 2010**;

Motivazione

Reintroduce il calendario dell'emendamento 123 della prima lettura. L'emendamento è in linea con la comunicazione della Commissione sul sesto PAA.

Emendamento 17

Articolo 5, paragrafo 2, punto (iii), lettera c bis) (nuova)

c bis) stabilizzando, come primo passo nel quadro dell'obiettivo UE di riduzione dell'8%, le emissioni di CO₂ dovute al settore dei trasporti entro il 2008-2012 e rivedendo, se necessario, l'accordo volontario dell'ACEA (Associazione dei costruttori europei di automobili) sulle emissioni di CO₂ delle automobili private;

Motivazione

L'emendamento si basa sugli emendamenti 106 e 118 approvati in prima lettura.

Emendamento 18

Articolo 5, paragrafo 2, punto (iii), lettera d)

d) individuando e intraprendendo azioni specifiche per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra derivanti **dai** veicoli a motore, ivi comprese le emissioni di N₂O;

d) individuando e intraprendendo **ulteriori** azioni **legislative** specifiche per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra derivanti **da tutti i tipi di** veicoli a motore, ivi comprese le emissioni di N₂O;

Motivazione

L'emendamento si basa sugli emendamenti 106 e 118 approvati in prima lettura.

Emendamento 19

Articolo 5, paragrafo 2, punto (iii), lettera e)

e) promuovendo lo sviluppo e l'uso di carburanti alternativi, nell'intento di aumentare in modo sostanziale e continuo la loro percentuale, **e di veicoli a basso consumo energetico**;

e) promuovendo lo sviluppo e l'uso di carburanti alternativi **e di veicoli a basso consumo energetico**, nell'intento di aumentare in modo sostanziale e continuo la loro percentuale;

Motivazione

L'emendamento riformula la posizione comune per includere la necessità di aumentare la percentuale di veicoli a basso consumo energetico.

Emendamento 20

Articolo 5, paragrafo 2, punto (iv), lettera c)

c) incoraggiando lo sviluppo di alternative più efficaci dal punto di vista ambientale e tecnicamente realizzabili per ridurre le emissioni e sopprimere la produzione, se opportuno e fattibile, degli idrofluorocarburi (HFC) di provenienza industriale, dei perfluorocarburi (PFC) e dell'esafluoruro di zolfo (SF6) e per ridurne l'uso;

c) incoraggiando lo sviluppo di alternative più efficaci dal punto di vista ambientale e tecnicamente realizzabili per ridurre le emissioni e sopprimere la produzione, se opportuno e fattibile, degli idrofluorocarburi (HFC) di provenienza industriale, dei perfluorocarburi (PFC) e dell'esafluoruro di zolfo (SF6) e per ridurne l'uso; **istituendo misure comunitarie per la riduzione delle emissioni di gas serra (HFC, PFC e SF6)**;

Motivazione

Reintroduce l'emendamento I20 approvato in prima lettura. Si vuole garantire che il sesto programma di azione in materia di ambiente proceda nella stessa direzione rispetto al consenso raggiunto tra le varie parti interessate nel quadro del programma europeo sul cambiamento climatico circa la necessità di procedere a livello comunitario ad azioni sui gas fluorurati di origine industriale. Tale approccio è stato accettato dalla Commissione europea che ha annunciato una futura direttiva sui gas fluorurati avente come principale obiettivo quello di ridurre le emissioni di tali gas a livello europeo.

Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 2, lettera f), trattino 1 bis (nuovo)

- sottoporre a revisione gli incentivi all'agricoltura intensiva, anche nel

contesto della revisione della politica agricola comune prevista per il 2003, spostando i sussidi alla produzione su metodi produttivi più favorevoli dal punto di vista ambientale e un ulteriore spostamento di risorse dal sostegno ai mercati allo sviluppo rurale;

Motivazione

Reintroduce l'idea dell'emendamento 150 della prima lettura. L'emendamento è in linea con la strategia di sviluppo sostenibile della UE e con le conclusioni del Consiglio di Göteborg.

Emendamento 22

Articolo 6, paragrafo 2, lettera h), trattino 3

- incentivo all'aumento della parte di mercato riguardante il legno prodotto in modo sostenibile, favorendo tra l'altro la certificazione della gestione forestale sostenibile e promovendo l'etichettatura dei relativi prodotti;

- incentivo all'aumento della parte di mercato riguardante il legno prodotto in modo sostenibile, favorendo tra l'altro la certificazione della gestione forestale sostenibile ***basata su principi e criteri accettati a livello internazionale e sull'equa partecipazione di tutti le parti interessate*** e promovendo l'etichettatura dei relativi prodotti;

Motivazione

L'emendamento si basa sul testo migliorato della posizione comune ma aggiunte taluni aspetti aggiuntivi contenuti nell'emendamento 283 approvato in prima lettura.

Emendamento 23

Articolo 7, paragrafo 1, trattino 3

- ***tendere a fare in modo che entro una generazione (2020) le sostanze chimiche siano unicamente prodotte e utilizzate in modo da non comportare*** un significativo impatto negativo sulla salute e l'ambiente, riconoscendo che deve essere colmata l'attuale lacuna per quanto riguarda le conoscenze in materia di proprietà, impiego e smaltimento di sostanze chimiche nonché di esposizione alle medesime;

- ***eliminare gradualmente, entro il 2020, l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente naturale a sostanze chimiche pericolose (ad esempio quelle persistenti, bioaccumulanti e tossiche), da sole o in altri prodotti, per evitare che comportino*** un significativo impatto negativo sulla salute e l'ambiente, riconoscendo che deve essere colmata l'attuale lacuna per quanto riguarda le conoscenze in materia di proprietà, impiego e smaltimento di sostanze chimiche nonché

di esposizione alle medesime;

Motivazione

Reintroduce alcune parti dell'emendamento 180 della prima lettura.

Emendamento 24

Articolo 7, paragrafo 1, trattino 6

- raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione dalle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo;

- raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione dalle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo ***e che gli ecosistemi acquatici siano esenti da sostanze persistenti o bioaccumulanti;***

Motivazione

L'emendamento riprende l'obiettivo enunciato nell'emendamento 167 approvato in prima lettura.

Emendamento 25

Articolo 7, paragrafo 1, trattino 7

- raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente;

- raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente ***conseguendo entro il 2010 i valori bersaglio ed entro il 2020 gli obiettivi a lungo termine della direttiva sull'ozono nell'atmosfera nonché gli obiettivi ambientali provvisori¹ della direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;***

¹ Di cui all'articolo 5.

Motivazione

L'emendamento riprende parti dell'emendamento 162 approvato in prima lettura e sostituisce l'emendamento 15 del progetto di raccomandazione.

Emendamento 26
Articolo 7, paragrafo 1, trattino 8

- ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette a livelli medi di inquinamento acustico di lunga durata, in particolare il rumore del traffico terrestre, che, secondo studi scientifici, provocano danni alla salute umana, e preparare la prossima fase dei lavori per la direttiva sul rumore.

- ridurre sensibilmente **di almeno il 10% entro il 2010 e del 20% entro il 2020** il numero di persone costantemente soggette a livelli medi di inquinamento acustico di lunga durata, in particolare il rumore del traffico terrestre, che, secondo studi scientifici, provocano danni alla salute umana, e preparare la prossima fase dei lavori per la direttiva sul rumore.

Motivazione

Reintroduce l'obiettivo e il calendario dell'emendamento 282 della prima lettura.

Emendamento 27
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b) trattino -1 (nuovo)

- assicurare che tutta la legislazione relativa all'esecuzione della nuova politica in materia di sostanze chimiche sia attuata entro il 2004;

Motivazione

Reintroduce l'emendamento 289 della prima lettura. L'emendamento è in linea con la strategia di sviluppo sostenibile della UE.

Emendamento 28
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), trattino 5

- fornire criteri per l'inclusione, fra le sostanze chimiche estremamente problematiche, delle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche e di quelle molto persistenti e bioaccumulanti e prevedere l'ulteriore inclusione delle sostanze perturbatrici del sistema endocrino che sono note al momento della determinazione dei metodi e criteri di test approvati;

- fornire criteri per l'inclusione, fra le sostanze chimiche estremamente problematiche, delle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche e di quelle molto persistenti e bioaccumulanti e prevedere l'ulteriore inclusione delle sostanze perturbatrici del sistema endocrino che sono note ***quando le loro proprietà perturbatrici sono comprovate da studi scientifici;***

Motivazione

L'emendamento cerca di evitare che l'aggiunta delle sostanze perturbatrici del sistema endocrino sia ritardata per problemi legati all'approvazione dei metodi e criteri diagnostici. L'azione relativa alle sostanze perturbatrici del sistema endocrino dovrebbe essere intrapresa non appena vengono fornite prove scientifiche delle loro proprietà, in considerazione delle dimensioni allarmanti del problema.

Emendamento 29

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), trattino 7

- garantire l'accesso del pubblico **alle informazioni non riservate** del registro comunitario delle sostanze chimiche (registro REACH).

- garantire l'accesso del pubblico **ai dati riguardanti le caratteristiche di tutte le sostanze chimiche esistenti sul mercato** del registro comunitario delle sostanze chimiche (registro REACH) **e l'etichettatura dei prodotti con informazioni sul contenuto di sostanze chimiche pericolose.**

Motivazione

L'emendamento riprende quanto richiesto negli emendamenti 184 e 187 approvati in prima lettura.

Emendamento 30

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c), trattino 1

- completa attuazione del quadro normativo applicabile **e riesame della sua efficacia** per garantire un livello elevato di tutela, una volta modificato. Questa revisione **potrebbe, se del caso**, includere una valutazione comparativa e lo sviluppo di procedure di autorizzazione comunitaria per l'immissione in commercio;

- completa attuazione del quadro normativo applicabile. **Revisione del quadro normativo applicabile** per garantire un livello elevato di tutela, una volta modificato. Questa revisione **dovrebbe verificare l'efficacia del quadro attuale, includere il principio di precauzione e quello di sostituzione e migliorare il meccanismo generale del sistema di autorizzazione prevedendo** una valutazione comparativa, **la partecipazione pubblica** e lo sviluppo di **criteri per** l'autorizzazione comunitaria per l'immissione in commercio;

Motivazione

Reintroduce le idee alla base degli emendamenti 44, 188 e 189 della prima lettura.

Emendamento 31
Articolo 7, paragrafo 2, lettera d), trattino –1 (nuovo)

- assicurare lo stretto coordinamento della normativa comunitaria sulle sostanze chimiche e i pesticidi al fine di garantire un alto livello di tutela della salute umana e dell'ambiente. Particolare attenzione va prestata alle sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o persistenti e bioaccumulative, o che destano altre particolari preoccupazioni.

Motivazione

Tenendo conto che la posizione comune prende in considerazione sia sostanze chimiche che pesticidi, è necessario lo stretto coordinamento della normativa comunitaria.

Emendamento 32
Articolo 7, paragrafo 2, lettera h), trattino 1

- strategia tematica che promuova un approccio integrato in tutte le politiche comunitarie, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione dell'attuale quadro di cooperazione, che lo riesamini se necessario e che comprenda:

- strategia tematica che promuova un approccio integrato ***orizzontale*** in tutte le politiche comunitarie ***e garantisca la qualità dell'ambiente urbano***, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione dell'attuale quadro di cooperazione, che lo riesamini se necessario e che comprenda:

Motivazione

Va evidenziata l'importanza dell'approccio orizzontale. Riprende parte dell'emendamento 171 approvato in prima lettura. L'80% della popolazione vive in centri urbani medio grandi e in tali agglomerati la presenza di molte industrie e imprese e la pressione turistica risultano dannosi per l'ambiente.

Emendamento 33
Articolo 7, paragrafo 2, lettera h), trattino 3

- la riduzione del nesso fra crescita economica e domanda di trasporto di passeggeri;

- l'esigenza di affrontare il crescente volume del traffico e di dissociare in modo significativo la crescita nel settore del

trasporto dalla crescita del PIL;

Motivazione

Riformulazione della posizione comune intesa a migliorare il testo. (Autogiustificativo).

Emendamento 34

Articolo 8, paragrafo 1, trattino 2

- conseguire una sensibile riduzione complessiva delle quantità di rifiuti prodotte mediante iniziative di prevenzione nel settore, una maggiore efficienza delle risorse e il passaggio a modelli di produzione e di consumo più sostenibili;

- ridurre i quantitativi di rifiuti di almeno il 20% rispetto ai livelli del 2000 nel corso del periodo di attuazione del programma mediante iniziative di prevenzione nel settore, una maggiore efficienza delle risorse e il passaggio a modelli di produzione e di consumo più sostenibili;

Motivazione

Reintroduce gli obiettivi quantitativi e il calendario previsti agli emendamenti 278/208 della prima lettura.

Emendamento 35

Articolo 8, paragrafo 2, punto iv)

iv) Elaborazione o revisione della normativa sui rifiuti, ivi compresi tra l'altro rifiuti edilizi e di demolizione, fanghi di depurazione, rifiuti biodegradabili, imballaggi, pile e spedizioni di rifiuti, precisazione della distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e sviluppo di criteri adeguati per l'ulteriore elaborazione degli allegati IIA e IIB della direttiva quadro relativa ai rifiuti.

iv) Elaborazione o revisione della normativa sui rifiuti, ivi compresi tra l'altro rifiuti edilizi e di demolizione, fanghi di depurazione, rifiuti biodegradabili, imballaggi, pile, **PVC** e spedizioni di rifiuti, precisazione della distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e sviluppo di criteri adeguati per l'ulteriore elaborazione degli allegati IIA e IIB della direttiva quadro relativa ai rifiuti.

Motivazione

Riprende la richiesta dell'emendamento 218 della prima lettura.

Emendamento 36
Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)

e) *incentivazione* di prassi ambientali *sostenibili* nel settore degli investimenti esteri e dei crediti all'esportazione;

e) *istituzione di un codice di condotta comunitario* di prassi ambientali nel settore degli investimenti esteri *diretti* e dei crediti all'esportazione *entro i termini della revisione intermedia*;

Motivazione

Riprende l'emendamento 280 approvato in prima lettura.

Emendamento 37
Articolo 10, lettera c), trattino 1

- *la valutazione ex ante dei possibili impatti, segnatamente gli impatti ambientali, delle nuove politiche, inclusa l'alternativa del non intervento, nonché delle proposte di legislazione;*

- *introdurre una valutazione obbligatoria di impatto ambientale per tutte le decisioni e le proposte legislative della Commissione europea laddove si prevedano impatti significativi per l'ambiente, con conseguente pubblicazione dei risultati, conformemente alla dichiarazione n. 12 del trattato di Amsterdam;*

Motivazione

Riprende l'emendamento 51 approvato in prima lettura migliorando il testo della posizione comune che appare poco chiaro.

Emendamento 38
Articolo 10, lettera c), comma 1

L'elaborazione di tali informazioni sarà sostenuta dalle relazioni periodiche dell'Agenzia europea dell'ambiente e di altri pertinenti organismi. Dette informazioni comprenderanno, segnatamente:

L'elaborazione di tali informazioni sarà sostenuta dalle relazioni periodiche dell'Agenzia europea dell'ambiente e di altri pertinenti organismi. Dette informazioni, *da mettere a disposizione al più tardi entro il 2003*, comprenderanno segnatamente:

Motivazione

Fin dall'adozione della prima lettura, il Consiglio europeo di Göteborg ha concesso un mandato per l'istituzione di indicatori sostenibili. È importante che l'Agenzia europea dell'ambiente e

altri organi dispongano di mezzi sufficienti per istituire tali indicatori nei prossimi due anni.

Or. en

MOTIVAZIONE

Il Consiglio ha recepito nella sua posizione comune la maggior parte degli emendamenti approvati dal Parlamento in prima lettura. In linea generale, si può comunque dire che il Consiglio ha accolto in linea di principio vari emendamenti del Parlamento, ma senza obiettivi quantitativi e senza calendari di attuazione. Poiché tali aspetti rappresentavano tuttavia elementi fondamentali della prima lettura da parte del Parlamento, si è voluto inserirli nella presente raccomandazione per la seconda lettura.

Dal momento che nella posizione comune è stato integrato un numero davvero rilevante di emendamenti di prima lettura, in fase di seconda lettura ci si concentrerà soltanto sulle questioni fondamentali, più rilevanti ai fini delle caratteristiche strategiche del programma, cercando di limitare il più possibile il numero degli emendamenti.

Le questioni fondamentali riguardano gli obiettivi qualitativi e quantitativi e le scadenze. Lo scopo del programma d'azione è quello di fissare obiettivi di carattere ambientale di ordine generale così come obiettivi settoriali; gli strumenti per la realizzazione degli obiettivi devono essere definiti a livello settoriale. Il programma è inteso anche a garantire l'integrazione delle questioni ambientali nelle altre politiche conformemente ai criteri di uno sviluppo sostenibile.

Inoltre, si intende sottolineare la partecipazione del Parlamento al processo legislativo comunitario. Poiché il Parlamento rappresenta i cittadini, è importante che esso abbia la possibilità di influire sulla legislazione, ad esempio per quanto concerne gli accordi volontari e le strategie tematiche. Con la presente proposta di raccomandazione per la seconda lettura si vuole dunque garantire che gli accordi volontari si inseriscano in un quadro regolamentare e che le strategie tematiche siano adottate secondo la procedura di codecisione, che offre al Parlamento la possibilità di partecipare alla fissazione degli obiettivi.

Inoltre, è necessario utilizzare pienamente gli strumenti di orientamento esistenti. Le sovvenzioni che hanno un impatto negativo sull'ambiente devono essere revocate, come viene indicato anche nel programma comunitario per uno sviluppo sostenibile. Parimenti, occorre creare il quadro regolamentare per un'imposta ambientale a livello europeo atta a migliorare l'efficienza del mercato interno e che rappresenti un efficace strumento per il raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente.